

SEZIONE di TRANI dell'OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

ORDINE AVVOCATI di TRANI

3° Seminario: "LE QUESTIONI ECONOMICHE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER IL FIGLIO E SPESE STRAORDINARIE"

Il 18 settembre ultimo scorso, presso la Sala della Biblioteca Storica della Fondazione Forense Ordine degli Avvocati di Trani, sempre nell'ambito del seminario organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Trani, con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, del ciclo dal titolo "Il procedimento di separazione e divorzio. Analisi, prassi del tribunale di Trani e confronto giurisprudenziale", si è svolto il convegno sul tema: "LE QUESTIONI ECONOMICHE: ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE E PER IL FIGLIO E SPESE STRAORDINARIE", con la partecipazione del dott. Alberto Binetti (Magistrato del Tribunale di Trani-sezione civile), della prof.ssa, avv. Barbara Polisenò, Ricercatrice di diritto processuale civile c/o l'università degli studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza) e dell'avv. Francesca Paparesta (Consigliere del Direttivo della sezione territoriale di Trani dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia). Ha Moderato gli interventi, il Presidente della sezione territoriale di Trani dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, avv. Annalisa Marigliano ed ha introdotto l'avv. Cherubina Palmieri (membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani) che ha portato i saluti del Presidente dell'Ordine, avv. Tullio Bertolino.

Si riportano di seguito gli abstract degli interventi del dott. Alberto Binetti e dell'avv. Francesca Paparesta che si ritiene utile pubblicare sul sito dell'Ordine degli avvocati di Trani onde consentire di tracciare delle linee guida e i criteri di individuazione e determinazione dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie.

RELAZIONE DEL DOTT. ALBERTO BINETTI

Il dott. Alberto Binetti ha trattato i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento, per i figli, minori ed anche maggiorenni non ancora autonomi economicamente, nonché per il coniuge, sia nella separazione che nel divorzio, esaminando, nella parte iniziale della sua relazione, l'assegno in favore dei figli ed evidenziando, preliminarmente, che quando si parla di figli devono considerarsi non solo quelli nati nel matrimonio ma tutti i figli naturali, attesa la parificazione operata dalla legge in tema di figli legittimi e figli naturali, con la conseguente applicazione dei medesimi principi.

Esaminando l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il dott. Binetti ha chiarito che trattasi di diritto che non può essere pretermesso. Vi è, a prescindere dalla domanda delle parti, un obbligo da parte del Tribunale di determinare e di disporre in capo al genitore non collocatario un assegno di mantenimento. Né in nessun modo le parti possono rinunciarvi anche in base ad accordi nell'ambito delle separazioni consensuali. Infatti, il Tribunale ha l'obbligo di verificare, che negli accordi, sia concordato detto assegno con scadenza mensile (non sono possibili forme di mantenimento *una tantum* in un'unica soluzione) nonché accertare che la quantificazione sia adeguata alle concrete esigenze dei figli minori, al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ed alla capacità economica del genitore onerato, anche solo potenziale, oltre che ai tempi di permanenza del minore presso il genitore non collocatario e i compiti di cura che lo stesso compie con il figlio.

Il dott. Binetti ha specificato che all'uopo, il Tribunale ha poteri istruttori che vanno anche oltre le richieste delle parti, potendo disporre prove testimoniali, produzione delle dichiarazioni dei genitori o di altri parenti, utili per la esatta determinazione, indagini presso terzi, indagini tributarie, bancarie e fiscali; in sostanza un potere ex officio per raccogliere tutti gli elementi necessari ed utili.

Le norme codicistiche (prima della riforma l'art. 155 c.c., successivamente le norme ex art. 316 bis c.c. e 337 ter c.c.) indicano quelli che sono i criteri di massima da seguirsi per la determinazione

dell'assegno mensile di mantenimento in favore del figlio minore. Si fa riferimento, principalmente alla capacità reddituale. In realtà, dalla interpretazione dei Tribunali di merito, nello specifico del Tribunale di Trani, per capacità reddituale è da intendersi la capacità potenziale di lavoro (non solo quella attuale ma quella in termini astratti) che deve essere valutata nella realtà anche solo in via ipotetica.

Gli altri criteri per la determinazione del predetto assegno, sempre enucleati dalle suindicate disposizioni codicistiche, sono: la collaborazione di ciascun genitore al mantenimento del figlio (il cosiddetto concorso nel mantenimento in proporzione alle rispettive capacità e risorse economiche), le attuali esigenze dei figli (non si possono considerare quelle future ed eventuali per le quali sarà sempre possibile proporre istanza di modifica e/o di revisione), la valenza dei compiti domestici, i tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Il Magistrato ha evidenziato che il concetto dal quale sono partite le norme codicistiche con la riforma dell'affido, da esclusivo a condiviso, è quello di cercare di far mutare il meno possibile le abitudini di vita dei figli quando i genitori si separano; in sostanza per il figlio nulla deve cambiare. Ho sottolineato che (e questo è l'orientamento del Tribunale di Trani, nell'ipotesi di affido alternato, in cui potrebbe essere prevista una forma di mantenimento diretto, il Tribunale di Trani (come anche di altri Tribunali) è incline ad escluderlo, perché l'esperienza concreta delle separazioni giudiziali con elevata conflittualità, ha dimostrato che sono contrarie all'interesse del minore. In taluni casi sono proposte dalle parti nelle separazioni consensuali ma sono sottoposte all'attento e rigido vaglio del Collegio giudicante.

Secondo l'orientamento del nostro Tribunale, il minore ha esigenza di conservare un unico punto di riferimento, sia nel senso dell'abitazione ove conserva le sue consolidate abitudini, sia ancora nel senso di individuare un genitore (quello collocatario) che è delegato a provvedere alla sua cura quotidiana, ovviamente, sempre garantendo al minore un'ampia frequentazione con l'altro genitore mediante una regolamentazione degli incontri. Ne consegue che il genitore non collocatario (normalmente il padre) sarà onerato a provvedere con un assegno mensile per il mantenimento ordinario del figlio, oltre alla quota per le spese straordinarie.

Chiaramente anche per il genitore collocatario sussiste l'obbligo di provvedere in concorso con l'altro genitore al mantenimento del figlio, in proporzione alle proprie capacità e risorse economiche. Vien da sé che ove il genitore collocatario (nella nostra realtà, spesso la madre) non ha redditi né risorse economiche fornirà il proprio apporto in altra maniera, ad esempio, con i compiti di cura domestici.

Allorquando le esigenze dei figli muteranno o sorgeranno esigenze maggiori, o, ancora, muteranno *in pejus* o *in meljus* le capacità economiche del genitore onerato, sarà possibile sempre (sia in corso di causa che dopo la sentenza di separazione o di divorzio) presentare istanza di modifica (in corso di causa) o di revisione (dopo la sentenza). Il dott. Binetti ha richiamato l'attenzione sulla rilevante considerazione che non deve essere commesso l'errore (con il rischio di vedere rigettata la propria istanza di modifica o revisione) di chiedere di ridurre la misura dell'assegno in favore dei minori all'insorgere di circostanze nuove *in meljus* relative al genitore collocatario. In sostanza, il Magistrato ha spiegato che, ove le condizioni economiche del coniuge collocatario dovessero migliorare, quest'unica circostanza non è sufficiente a fondare la richiesta da parte del genitore onerato al pagamento dell'assegno in favore del figlio, di una diminuzione dell'assegno a suo carico. Il principio, sotteso alla determinazione della contribuzione economica in favore del figlio, infatti, va ricollegato esclusivamente alla capacità economica del genitore tenuto all'assegno e non all'altro, non obbligato. Con lo stesso criterio logico che si applica allorquando si tratta del figlio di una famiglia non separata, nel senso che, anche se l'altro genitore lavora e produce reddito, tutta la famiglia se ne avvantaggerà e il figlio, in particolare, ne beneficerà.

Sempre relativamente all'assegno in favore del minore, il dott. Binetti ha precisato che detto assegno non è soggetto a compensazione con altri crediti tra i coniugi. E' un assegno rivalutabile secondo gli indici Istat in maniera automatica, senza necessità di espressa richiesta e non può essere

autoridotto in nessun caso senza previa richiesta di modifica (anche presentata in via congiunta) al Tribunale.

Passando ad esaminare il problema della concreta determinazione dell'assegno di mantenimento, il dott. Binetti, rilevando che non può e non deve mai trattarsi di mero calcolo numerico, ha precisato che, spesso, il Tribunale si trova a dover determinare la misura dell'assegno senza alcun apporto probatorio al riguardo. Ha invitato, pertanto, gli avvocati ad allegare quanto più possibile elementi che possano contribuire a quantificare l'assegno: non solo i redditi da lavoro ma anche ogni altra risorsa economica, anche potenziale (titoli di studio, qualifiche professionali, immobili che possono anche potenzialmente produrre frutti, terreni, quote societarie, prestazioni lavorative occasionali e attività in nero da provarsi a mezzo delle prove testimoniali). In sostanza, come ha ribadito anche la Cassazione sul punto, va considerata anche la capacità economica e/o di produrre reddito ipotetica. Senza alcuna allegazione, il Tribunale è costretto a lavorare secondo parametri presuntivi ed ipotetici. Spesso, va detto, neppure le indagini tributarie e bancarie soddisfano queste esigenze di accertamento.

Ha specificato anche il cd. tetto minimo nella quantificazione dell'assegno in favore del minore che il Tribunale di Trani ha fissato nella misura di € 170,00 (in casi estremi € 160,00) e che è in linea con il minimo vitale per le esigenze di un figlio. Tale misura di assegno si applica anche nei casi di genitori onerati disoccupati, di incapacità e/o invalidità. Al di sotto di questo tetto minimo non si può scendere se si vuole restare coerenti con la realtà. Il criterio seguito è quello che se un genitore riesce a mangiare e a sopravvivere deve consentirlo anche al figlio che ha messo al mondo.

Ovviamente, atteso il concorso nel mantenimento del figlio di ciascun genitore, anche nell'ipotesi in cui sia la madre il genitore onerato al pagamento dell'assegno, perché non collocatario, la medesima deve contribuire con un assegno mensile. Nei casi, però, in cui non abbia alcuna risorsa economica, il Tribunale di Trani ammette e considera validi accordi nei quali il genitore più forte economicamente si accollì per intero tutti gli oneri economici per il mantenimento del figlio minore. Accordi che possono essere ritenuti validi ed omologati se non contrari all'interesse del minore.

Il dott. Binetti ha esaminato, poi, le peculiarità del mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, evidenziando che, in tale ipotesi il Tribunale può essere meno rigido attesa la capacità di stare in giudizio eventualmente anche del figlio, al quale è riconosciuto un diritto *jure proprio* a richiedere l'assegno. Tale diritto è concorrente con il genitore convivente che ha titolo per agire in proprio.

Di rilievo è stata la riflessione del relatore sul termine massimo di durata del mantenimento dei figli adulti. In merito è stato evidenziato che non c'è un principio rigido. Se è pur vero, infatti, che la norma sembra affermare il principio della acquisita autonomia ed autosufficienza economica del figlio, va detto che, soprattutto nel tessuto socio-economico moderno in cui il lavoro è sempre più flessibile e non esistono quasi più forme di contratto a tempo indeterminato per i giovani, si arriverebbe al paradosso che il figlio, ultratrentenne, possa continuare a vantare il diritto di essere mantenuto dal genitore pensionato.

Il Tribunale di Trani, in linea anche con la giurisprudenza di merito, ha stabilito dei criteri utili per determinare sino a quando un genitore è onerato all'assegno in favore del figlio, ferma restando l'analisi delle situazioni concrete e, quindi, dei singoli casi.

Il dott. Binetti, pertanto, ha proseguito la trattazione del tema, richiamando i criteri di determinazione. Il primo criterio è quello dell'età che, in linea di massima, non può superare i 30 anni. Anche questo criterio, però, va visto caso per caso: un ragazzo che si è fermato al diploma ed ha studiato sino a 18 anni, ha avuto tempo abbastanza per inserirsi nel mondo del lavoro e quindi ancor prima dei 30 anni è tenuto a rendersi autonomo dal genitore onerato. Un figlio, invece, che ha fatto il percorso universitario, che ha fatto degli stage, ha sicuramente necessità di più anni per inserirsi nel mondo del lavoro. In ogni caso, ha concluso, rilevando che i 30 anni sembrano essere un tetto massimo, equo e coerente.

L'altro criterio da individuarsi è quello della "acquisita autonomia economica". All'uopo andrà considerata quella di un figlio che, pur non lavorando stabilmente, ha acquisito un'esperienza

lavorativa di almeno 2/3 anni, con contratti a termine, con esperienze lavorative in più aziende. In tale ipotesi, potrà ricavarsi l'acquisizione di una esperienza e di un curriculum tali da consentire al figlio di essere considerato inserito nel mondo del lavoro. L'accesso al lavoro, di conseguenza, diviene il presupposto perché il figlio perda il diritto all'assegno di mantenimento in quanto può garantire a se stesso, sia pure ipoteticamente e in maniera prognostica, di produrre reddito.

In ogni caso va vista anche la capacità economica del genitore onerato che non può arrivare a provvedere al mantenimento del figlio anche nei casi in cui guadagna meno del figlio. Così come, ove un figlio è da considerarsi inserito nel mondo del lavoro non può, in caso di scadenza del contratto, tornare indietro e considerarsi non autonomo ed avente titolo per richiedere l'assegno di mantenimento.

Il dott. Binetti ha trattato, infine, anche se solo con brevi cenni, l'argomento relativo all'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole nella separazione e le differenze con quello divorzile, rilevando che l'assegno in favore del coniuge, cui non è stata addebitata la separazione (presupposto essenziale), è di natura perequativa. Il principio che sottende è quello di garantire al coniuge più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Anche se questo principio va sempre più affievolendosi anche in considerazione delle ulteriori esigenze economiche del coniuge onerato, della durata del matrimonio e della convivenza del coniuge beneficiario, sia matrimoniali che more uxorio, per le quali si perde definitivamente il diritto all'assegno, anche nell'ipotesi in cui la convivenza dovesse successivamente essere interrotta, nonché la nascita di nuovi figli per l'onerato (per il principio che gode e deve godere di una maggior tutela il nuovo figlio rispetto all'ex coniuge).

Il dott. Binetti, ha poi, rilevato che in merito all'assegno divorzile, occorre considerare che, anche se le condizioni e le statuizioni della separazione non condizionano la sua determinazione (nel senso che il coniuge che in sede di separazione rinuncia all'assegno di mantenimento non perde comunque il diritto a richiedere l'assegno divorzile) è pur vero che ne rappresentano una buona fotografia. In pratica, ha osservato che la circostanza che il coniuge abbia rinunciato all'assegno di mantenimento, salvo il sopravvenire di fatti nuovi, induce a ritenere che può fare a meno anche dell'assegno divorzile.

Un'ulteriore importante precisazione, evidenziata dal dott. Binetti, è stata quella relativa alla richiesta, che la parte deve espressamente formulare, dell'assegno in suo favore, non essendo assolutamente automatico il riconoscimento del diritto sulla scorta di formule generiche del tipo "si confermino i provvedimenti assunti in sede di separazione, si garantisca il medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ecc".

Altri cenni di rilievo sono stati fatti dal relatore in merito alla determinazione dell'assegno di mantenimento e divorzile che può essere concordato dalle parti anche in un'unica soluzione, *una tantum*; alla possibilità per il soggetto più debole di rinunciare o non chiedere affatto la determinazione dell'assegno in suo favore, sia in sede di separazione che in sede divorzile, sebbene possa vantare un diritto ad ottenerlo; alla rivalutazione automatica secondo gli indici Istat, sia dell'assegno in favore del coniuge, sia di quello in favore dei figli. In ogni caso, secondo i principi consolidati, l'assegno può esser modificato o revocato in qualsiasi momento se vi sono fatti e circostanze nuove, sempre su richiesta della parte.

Il dott. Binetti ha concluso la sua ampia ed approfondita analisi del tema, richiamando i differenti presupposti dell'assegno divorzile rispetto a quello di mantenimento per il coniuge separato: la durata del matrimonio (pochi mesi non sono certo il presupposto per una richiesta di assegno divorzile), l'apporto del coniuge all'altro, l'esigenza di mantenimento del coniuge più debole, anche se affievolita rispetto alla separazione nella quale il coniuge più forte ha un dovere di assistenza materiale rispetto all'altro.

Abstract a cura dell'avv. Francesca Paparesta

RELAZIONE DELL'AVV. FRANCESCA PAPARESTA

L'avv. Francesca Paparesta (consigliere del Direttivo della sezione di Trani dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia) ha trattato, sempre nell'ambito dei criteri di determinazione del mantenimento in favore dei figli, il tema spinoso delle spese straordinarie.

Ha introdotto il tema partendo da una riflessione sull'evoluzione della società (sia economica che nella struttura della famiglia), alla quale, oggi, stiamo assistendo. Con la nuova legge sul divorzio breve siamo di fronte ad una svolta epocale, giacché la ratio del divorzio breve porta, evidentemente (e su questo solco è anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte), ad un'attenuazione del concetto di assistenza e solidarietà tra coniugi e ad una crescente tutela verso tutti i figli, a prescindere se nati da un'unione civile o da un'unione di fatto. In tale ottica è assolutamente rilevante il ruolo degli operatori del diritto, ai quali, quindi, spetta il compito di cogliere ogni variazione.

Ne consegue che anche il concetto di spesa straordinaria va inserito, caso per caso, nella situazione concreta a seconda del contesto socio-economico della famiglia, del tenore e stile di vita *ex ante* e delle abitudini consolidate dei figli.

E' di tutta evidenza che quando si parla di spesa straordinaria non può prescindersi, pertanto, da un concetto relativo e mai assoluto.

Fondamentale, pertanto, è individuare quanto più possibile i criteri che possano dare certezza e principi logico-giuridici che diano equilibrio e coerenza.

L'avv. Paparesta ha proseguito la trattazione del tema soffermandosi sull'individuazione di questi criteri e richiamando, innanzitutto, il concetto generale di spesa straordinaria che si ricava dalle disposizioni normative, indicate negli artt. 30 della Cost., 147 c.c., 155 c.c., 315 bis c.c., 316c.c.. Dall'esame di queste norme si ricava che, nell'ambito degli obblighi di ciascun genitore di provvedere alle esigenze dei figli, compiendo scelte nel loro preminente interesse, per spesa straordinaria è da intendersi ogni spesa inerente la vita dei figli, relativa ai loro interessi, alle scelte da compiersi, di natura sanitaria, di istruzione ecc., ma che non può essere determinabile, prevedibile e quantificabile nell'assegno di mantenimento.

La giurisprudenza, anche di merito, da sempre si è espressa nel senso di definire il concetto di spesa straordinaria fornendo anche un contributo nella elencazione ed indicazione di quelle che possono essere annoverate tra le spese straordinarie, indicando soprattutto i criteri logici che le sottendono.

Il criterio principe per determinare se una spesa è straordinaria o meno è quello del contesto socio-economico della famiglia, del tenore e stile di vita e delle abitudini di vita dei figli, allorquando il nucleo familiare era compatto, cioè, prima della separazione dei genitori o, nelle famiglie di fatto, della frattura della unione.

L'avv. Paparesta ha evidenziato che il contributo di maggior rilievo, per la definizione del concetto, è stato fornito dalla S.C. con la sentenza del **2012 n. 9372**. La Cassazione, infatti, ha indicato **i criteri per individuare la spesa straordinaria che sono: l'imprevedibilità, la imponderabilità ed il rilevante valore**. Spiegando che tali criteri possono essere anche separati. Ad esempio, la spesa universitaria può essere prevedibile, finanche quantificabile, di rilevante valore e, proprio per questa ragione, non può essere compresa nell'assegno di mantenimento.

La citata sentenza è importante anche perché "*a contrario*" ha espressamente specificato, con un ragionamento logico-giuridico ineccepibile, che **le spese straordinarie**, proprio per i criteri suindicati che le contraddistinguono, **non possono mai essere determinate in via forfettaria**. Ciò perché la determinazione in via forfettaria andrebbe, inevitabilmente, a ledere l'interesse preminente dei figli.

Nel caso, pertanto, di accordi di separazione consensuale in cui le spese straordinarie venissero determinate in tal modo, il Tribunale dovrebbe rifiutare l'omologazione.

Da questa sentenza è scaturito un ulteriore contributo da parte della giurisprudenza di merito che, sempre sul solco della sentenza n. 9372, ha maggiormente definito il concetto di spesa straordinaria enucleando un ulteriore criterio: **oggettività e soggettività della spesa straordinaria**.

Il Tribunale di Prato (con la sentenza del 22.11.2011) ha, nella motivazione ineccepibile dal punto di vista logico, chiarito che rientra nelle spese straordinarie tutto ciò che è *extra ordinem*, sia in senso sia oggettivo che in senso soggettivo.

La spesa straordinaria, infatti, è da intendersi **straordinaria in senso soggettivo** qualora non è prevedibile e non è quantificabile al momento della determinazione dell'assegno di mantenimento (a titolo meramente esemplificativo, ci si riferisce alle spese mediche specialistiche, alle spese per stage di lavoro e/o di studio, alle spese per l'iscrizione ad una disciplina sportiva): sono spese che insorgono dopo la separazione e sono relative a scelte da compiersi congiuntamente nell'interesse preminente dei figli.

Sono spese da intendersi come **straordinarie in senso oggettivo** tutte quelle spese che, se pur prevedibili non sono già quantificabili al momento della determinazione dell'assegno o, persino, se pur quantificabili, sono di rilevante valore, tali da non poter rientrare nel calcolo dell'assegno periodico mensile (ci si riferisce alle spese per testi scolastici, per l'iscrizione ai corsi universitari, tasse universitarie e simili).

Individuati, pertanto, i criteri suindicati di spesa straordinaria (imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza economica e straordinarietà in senso soggettivo ed in senso oggettivo), l'avv. Paparesta ha sollevato la riflessione che, per chi opera nel diritto di famiglia, dovendo districarsi, abitualmente, con l'individuazione delle spese straordinarie, sarebbe opportuno, e semplificherebbe le procedure in materia, avere dei riferimenti orientativi per distinguerle ed individuarle. Fondamentale, però, resta la considerazione da cui non può prescindersi: anche questi criteri vanno adattati ai singoli casi, a seconda del tessuto economico-sociale della famiglia, delle esigenze ed abitudini di vita dei figli e delle aspettative concrete. Così come non potrà prescindersi dalla verifica, volta per volta, dei criteri utilizzati per la determinazione dell'assegno di mantenimento e della sua entità.

In pratica, ad esempio, nella determinazione dell'assegno di mantenimento e nella sua quantificazione si sono tenute in considerazione già le abitudini consolidate dei figli (attività sportiva, scuola privata, babysitter ecc.), tali spese non potranno essere considerate straordinarie atteso che rientreranno nel mantenimento ordinario. Se invece l'assegno di mantenimento è stato determinato in maniera più essenziale, ossia per coprire solo le esigenze di vita ordinaria (vitto, alloggio, abbigliamento ecc.), le predette spese saranno da annoverarsi come straordinarie.

Inoltre, andranno sottoposte a verifica ulteriori considerazioni: se durante l'unione familiare, i figli frequentavano la scuola pubblica, la richiesta di uno dei genitori di mandare il figlio alla scuola privata, può persino rientrare in una spesa voluttuaria e pertanto necessitare del consenso dell'altro genitore, il quale anche in considerazione di quello che è stato il tenore di vita avuto *ex ante*, può legittimamente negare il suo consenso e ritenere adeguata la scelta di far proseguire gli studi del figlio nella scuola pubblica.

Non vi può essere, pertanto, una assolutizzazione del concetto di spesa straordinaria.

Una definizione abbastanza esauriente del concetto di spesa straordinaria è stato fornito, ancor prima delle sentenze su citate e della sentenza della S.C. del 2012, dal Tribunale di Messina (14.06.2005) che ha individuato come spese straordinarie quelle spese inerenti il mantenimento alla istruzione, educazione e salute dei figli, rese necessarie da avvenimenti e scelte che trascendono le normali e prevedibili esigenze di vita quotidiana e quindi non valutabili dal giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento.

Secondo questo principio, spese come la mensa, la retta scolastica, l'abbonamento al pullman o al treno per gli spostamenti a scuola o all'università, certe cure mediche fisse per un figlio con una patologia specifica e portatore di handicap, se già in essere precedentemente, quindi prevedibili e quantificabili, rientrano nel mantenimento ordinario. Ovviamente, sempre sulla scorta dei criteri enunciati dalla S.C., fanno eccezione quelle spese di rilevante valore: spesa per gli occhiali, per l'apparecchio odontoiatrico, spese universitarie.

La relatrice ha evidenziato che, pur con il grande contributo giurisprudenziale, non sarà mai possibile giungere ad una elencazione specifica e esaustiva in quanto, si ribadisce, una spesa può

intendersi ordinaria, straordinaria o persino voluttuaria a seconda dei casi (tipici esempi sono la scuola privata, il corso di equitazione, la vacanza estiva ecc.).

Dal confronto giurisprudenziale, la cui casistica è abbondante, si giunge a sentenze diametralmente opposte, nelle quali, comunque, si applica il principio logico enucleato dalla Cassazione nella sentenza n. 9372 ed i requisiti della soggettività ed oggettività.

Un'altra distinzione importante da farsi relativamente alle spese straordinarie –che si evince proprio dal requisito della soggettività o oggettività- è quella della **obbligatorietà o meno del consenso**. Dalla presenza di questo elemento, consegue la possibilità, in caso di conflitto, della procedura per ingiunzione o quella direttamente di intimazione con l'atto di precetto.

Non ogni spesa straordinaria, infatti, è inerente a scelte di natura straordinaria nell'interesse preminente dei figli: vi sono spese che vanno sostenute ed affrontate senza la necessità preventiva di concordarle. Ci si riferisce a tutte quelle spese che si rivelano necessarie e sono già quantificabili: quali quelle per l'acquisto dei testi scolastici, per il corredo scolastico di inizio anno, per le tasse universitarie. Vi sono anche spese assolutamente urgenti ed indifferibili per le quali non può attendersi alcun consenso. Queste spese possono essere anticipate da uno dei due genitori, il quale può richiedere il rimborso della quota all'altro, previa giustificazione della spesa sostenuta. E se annoverate espressamente tra le straordinarie nella sentenza o nel ricorso congiunto omologato costituiranno titolo per il precetto.

Per tutte le altre spese, che riguardano anche scelte da assumere nell'interesse dei figli o che non sono determinabili perché variabili nella spesa, sarà necessario concordarle con l'altro genitore o, formulata la richiesta, riceverne il consenso.

All'uopo si sono susseguite una serie di sentenze di merito degne di nota per aver creato una casistica utile agli operatori del diritto.

L'avv. Paparesta ha sottolineato l'importanza di un'ulteriore specificazione: con argomentazione *a contrario*, non rientrano nelle spese straordinarie tutte quelle spese che se pur di natura eccezionale, sono di valore economico irrisorio, cioè le spese mediche per ticket sanitari per medicinali, medicinali da banco, materiale scolastico e di cancelleria durante l'anno, ecc. Anche in questi casi, però, l'irrisorietà va temperata con l'importo dell'assegno di mantenimento e con la capacità economica della famiglia.

In virtù di quanto esposto e rilevato, la relatrice ha posto l'accento sul fondamentale ruolo espletato dall'avvocato nella redazione degli atti introduttivi nelle separazioni ed in tutti i giudizi inerenti l'oggetto in questione. In pratica, sarà utile e necessario che l'avvocato indichi il più possibile le abitudini di vita dei figli, il reale tenore di vita, in modo da consentire una determinazione quanto più adeguata dell'assegno di mantenimento, che risponda alle reali esigenze dei figli. Allo stesso modo, nella redazione dei ricorsi congiunti o, ancora meglio, negli accordi di negoziazione assistita, dovrebbe aver cura di individuare ed indicare, in maniera più compiuta possibile, quelle che sono le abitudini di vita dei figli, indicando espressamente le spese di natura straordinaria prevedendo sempre tutte quelle ulteriori spese straordinarie che dovessero insorgere in futuro.

Tali modalità oltre a fornire elementi utili al Giudicante nella determinazione dell'assegno di mantenimento, in un'ottica di collaborazione tra avvocati e magistrati, servirebbero a dirimere, dal principio, i conflitti sulle spese straordinarie, con il fine ultimo di fornire un'ottima assistenza al proprio cliente.

Pertanto, l'avv. Paparesta ha segnalato che, in molti Tribunali, dalla concertazione tra gli Ordini degli Avvocati, i Magistrati, e le Associazioni che operano a livello territoriale nel diritto di famiglia, sono stati elaborati i protocolli d'intesa, utilissimi per il raggiungimento delle finalità su innanzi indicate. Dall'esperienza maturata nei Tribunali che li hanno adottati, può assolutamente affermarsi che funzionano atteso che forniscono una serie di criteri importanti per disciplinare, ordinare e regolare il procedimento di separazione, divorzio e simili, dall'udienza presidenziale, alla determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento, per il coniuge e per i figli, in maniera quanto più congrua ed adeguata, realmente corrispondente alle esigenze ed al concreto tenore di vita.

Il protocollo d'intesa forse più completo è considerato quello di Bergamo; si sono susseguiti molti altri. Tra i più importanti si citano quello di Roma, di Milano, di Firenze, di Lucca, di Vicenza e di Verona (che possono essere consultati sui siti dei rispettivi Ordini forensi).

In particolare, l'avv. Paparesta ha ritenuto di esaminare i protocolli d'intesa di Roma e di Bergamo, per evidenziare che il primo, in maniera particolareggiata e dettagliata, indica tutta la documentazione che va obbligatoriamente allegata da entrambe le parti, sia con i ricorsi contenziosi di separazioni, divorzi e revisioni ex art. 710 c.p.c., sia con i ricorsi congiunti e che oltre a fornire un apporto concreto ed efficace al Tribunale per la determinazione delle disposizioni economiche è utile a far emergere la reale situazione reddituale ed economica delle parti contribuendo, inevitabilmente, ad una diminuzione ed attenuazione dei conflitti. Nell'elenco fornito da detto protocollo, si indicano, come obbligatoria, l'allegazione, oltre delle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni, anche dei movimenti bancari dei conti-correnti bancari in essere, dei libretti di deposito, quote societarie, visure catastali relative a proprietà immobiliari, altri diritti reali immobiliari, dei contratti di locazione in essere sui predetti immobili e/o terreni, beni mobili registrati, delle attività anche occasionali, delle iscrizioni a circoli sportivi e/o culturali, dell'esistenza di collaboratori domestici, babysitter in caso di figli minori e di tutte quelle informazioni (con autocertificazione ai sensi di legge) utili a fornire la fotografia del tenore di vita di entrambe le parti.

Il secondo protocollo, quello di Bergamo (ma anche quello di Roma) enuncia una elencazione puntuale di quelle che sono le spese straordinarie e di quelle che rientrano nell'assegno di mantenimento. Nell'ambito delle spese straordinarie, inoltre, specifica quelle per cui è necessario il consenso e quelle già quantificabili, essenziali ed urgenti che non sono da concordare per cui non è necessario. Indica, infine, le modalità per esprimere il consenso.

L'avv. Paparesta ha concluso evidenziando quanto questi protocolli siano importanti ed utili, tanto ai magistrati che agli avvocati e, chiaramente, contribuiscono a prevenire inutili ed interminabili conflitti sulla determinazione delle spese straordinarie, evitando una serie di ricorsi di ingiunzione dinanzi spesso ai Giudici di Pace (competenti per valore, molto spesso) che innescano giudizi di opposizione con il rischio concreto di vedere sentenze diverse e confliggenti tra loro.

Alla luce di quanto emerso anche dal confronto di prassi negli altri Tribunali, l'avv. Paparesta ha evidenziato che dall'esame delle sentenze raccolte per tutto il 2014 raccolte, si evince il dato che il Tribunale, molto spesso, è sprovvisto di tutte queste informazioni, sia reddituali sia relative alle abitudini di vita della prole e che è costretto a provvedere sulle statuizioni economiche con indici presuntivi. Ha auspicato, pertanto, nell'ottica di una maggiore collaborazione, la stesura di protocolli d'intesa anche nel Tribunale di Trani, prevedendo, come in alcuni Tribunali già avviene, oltre all'allegazione di tutti quei documenti utili per dimostrare il tenore di vita e la reale redditualità, relativamente ai figli minori, un progetto di affidamento condiviso che comprenda sia le consolidate abitudini affettive con ciascun genitore per consentire una più adeguata regolamentazione della frequentazione con il genitore collocatario, sia le abitudini di vita dei figli, una sorta di progetto educativo e di scelte compiute *ex ante* per i figli (discipline sportive, attività scolastiche e parascolastiche, cure mediche specialistiche, babysitter, frequenza della ludoteca, ecc.), utili per individuare al meglio le spese straordinarie e, tra queste, quelle già quantificabili per cui non è necessario il consenso, per le quali, se già espressamente indicate nella sentenza o nelle condizioni dei ricorsi congiunti, sarà possibile attivare direttamente la procedura dell'intimazione di pagamento.

Abstract a cura dell'avv. Francesca Paparesta